



Prot. n. 0002888 anno 2025 del 22/04/2025



**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE
DEL
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“LICINIO REFICE”
FROSINONE**

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta n. 6 del 10 aprile 2025, delibera n. 16 e dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta n. 5 del 17 aprile 2025, delibera n. 21

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria, ogni triennio accademico con apposito decreto; le operazioni di voto si svolgeranno non prima di 45 e non oltre 60 giorni dopo l'atto di indizione. Il decreto di indizione specificherà anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, le elezioni sono indette dal Direttore uscente o, in sua assenza o inadempimento, dal Direttore vicario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della relativa formalizzazione da parte del Ministero.

Le candidature dovranno pervenire alla Direzione Amministrativa del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone entro quindici giorni dalla data di indizione (compreso il giorno dell'indizione); esse dovranno essere corredate di:

- Curriculum Vitae;
- Attestazione dell'anzianità di servizio nei Conservatori di Musica, che non potrà essere inferiore ad anni 5 (cinque);
- Documentazione relativa a pregressa esperienza professionale;
- Documentazione relativa a pregressa esperienza di direzione di Istituzioni Musicali didattiche e formative. Dette Istituzioni dovranno essere di importanza riconosciuta e non esclusivamente locale; le citate Istituzioni potranno essere pubbliche e/o private.

Articolo 2 - Corpo elettorale

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore è riservato al personale Docente in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone:

- Direttore in carica, se docente titolare presso il Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone;
- Docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Docente con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno accademico.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo del Conservatorio a cura del Direttore Amministrativo.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

Possono concorrere all'elezione per il Direttore del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone i Docenti di ruolo, anche di altre Istituzioni, che possiedano i seguenti requisiti:

- Avere un'anzianità di servizio di almeno 5 (cinque) anni, su cattedra in organico, purché in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;

- non aver riportato, quali Docenti o Direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano stati riabilitati;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo decennio.

I Docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta al Direttore Amministrativo entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni oppure inviarla, tramite PEC personale, alla PEC del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone o tramite raccomandata A/R all'indirizzo dello stesso.

La candidatura deve essere corredata di programma e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.

La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo articolo n. 4.

L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo del Conservatorio, a cura della Commissione Elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 4 - Commissione Elettorale.

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con apposito decreto.

La Commissione Elettorale è costituita da 5 professori, scelti fra i Docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato purché annuale, in servizio presso l'Istituto.

I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione elettorale.

La Commissione Elettorale nomina, al proprio interno, il Presidente ed il Segretario che svolgeranno le medesime funzioni anche all'interno della Commissione di seggio.

Durante le operazioni di voto, dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.

La Commissione Elettorale si avvale della consulenza del Direttore Amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) acquisire l'elenco degli elettori;
- b) disporre l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
- c) pubblica l'elenco dei candidati all'albo del Conservatorio entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature; lo stesso resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
- d) garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;

- e) esamina eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo;
- f) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- g) assicura il funzionamento del Seggio;
- h) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- i) redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza.

Articolo 5 - Modalità di voto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Le elezioni si svolgono nell'ambito di un giorno lavorativo.

Il Seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10.00 fino al completamento delle operazioni di voto. Eventuale votazione successiva si svolgerà nella stessa giornata.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione Elettorale.

L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza barrando la casella accanto al nominativo scelto.

La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se manca della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede nulle, bianche ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Modalità di elezione.

Le votazioni si svolgono all'interno del Collegio dei Professori, appositamente convocato ed avvengono con voto segreto.

La seduta è valida se sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Risulta eletto il candidato che nel corso del primo turno riporta un numero di preferenze pari almeno alla metà più uno dei voti validamente espressi; le schede bianche, nulle e i voti nulli

non sono voti validamente espressi.

Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto il numero di voti necessario, si procederà, nel corso della stessa seduta, ad una seconda votazione.

In caso di mancata elezione, si procederà, entro sette giorni, ad una successiva votazione per ballottaggio, tra i primi due candidati che abbiano ottenuto, nella seconda votazione precedente, il maggior numero di voti; sarà designato, tra i due, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, nelle operazioni di ballottaggio, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato nei Conservatori di Musica. A parità di voti, viene dichiarato eletto il candidato più anziano nel ruolo di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti validamente espressi.

In caso di rinuncia di uno dei candidati al ballottaggio, si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti.

Qualora vi sia un'unica candidatura nel turno di ballottaggio, il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei voti validamente espressi.

Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore in carica entro il termine di due mesi dalla conclusione della precedente.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del turno di votazione.

Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione.

Il verbale di scrutinio è affisso all'Albo al termine delle operazioni.

Articolo 8 - Ricorsi.

Trascorsi cinque giorni lavorativi dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 9 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Al termine delle suddette operazioni elettorali, il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del Direttore eletto.

Articolo 10 - Nomina del Direttore.

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministero.

Articolo 11 - Decadenza.

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Eventuali modifiche potranno essere successivamente apportate secondo le prescritte procedure.

Frosinone, 17/04/2025

Il Direttore
M° Mauro Gizzi



Firmato digitalmente
da:

**MAURO
GIZZI**